



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'art. 5, commi 1, lett. b), e 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni universitarie statali il *“fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche”* (cap. 7266), per la realizzazione di investimenti per le università statali in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, da ripartire in relazione alle esigenze di riequilibrio delle disponibilità edilizie;

VISTO l'art. 1, commi 95-98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2019-2033, tra cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, anche per le finalità dell'edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;

VISTO il d.m. 05 dicembre 2019 (prot. n. 1121), registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2020, n. 70, e in particolare:

- l'art. 1, co. 1: *“le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche (cap. 7266, pg. 2), pari complessivamente a € 400.000.000 per il periodo 2019-2033, sono destinate, nei limiti annuali previsti indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, al cofinanziamento nella misura massima del 50% di programmi d'intervento presentati dalle Istituzioni universitarie statali, relativi a:*
 - a. *€ 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 2020;*
 - b. *€ 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 2022;*
 - c. *€ 50.000.000, finalizzati all'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 2020;*



Il Ministro dell'università e della ricerca

- d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell'appalto di progettazione e esecuzione dei lavori secondo la vigente normativa sui lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell'edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 2020”;
- l'art. 1, co. 2: “qualora l'entità degli interventi di uno o più dei sopraindicati punti non richieda il completo utilizzo delle risorse agli stessi destinate, gli importi eccedenti sono rimodulati in modo proporzionale per il cofinanziamento degli interventi relativi ai restanti punti”;
 - l'art. 2, co. 2: “i programmi devono essere presentati con modalità telematiche nel termine di 60 giorni a decorrere dalla disponibilità della procedura informatica e delle indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro venti giorni dalla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti [...]”;
 - l'art. 3, co. 1: “i programmi sono valutati da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti”, sulla base dei criteri indicati al co. 2;
 - l'art. 3, co. 3: il “contributo viene assegnato alle Istituzioni universitarie, per ciascun tipo di programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a)-d), con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili. A parità di punteggio, è data preminenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo alla compartecipazione finanziaria”;
 - l'art. 3, comma 4 “le quattro graduatorie proposte dalla Commissione sono approvate con decreto del Ministro e riportano la quota di cofinanziamento assegnato per ciascun Ateneo”;

VISTO il d.m. 3 marzo 2020 (prot. n. 164), con il quale, fino alla nomina del competente Direttore generale, il Direttore generale della ex Direzione generale per lo studente, l'internazionalizzazione e lo sviluppo della formazione superiore è stato delegato alla firma di tutti gli atti di competenza della Direzione generale per la formazione universitaria l'inclusione e il diritto allo studio connessi alla attuazione delle procedure di cui al d.m. n. 1121 del 2019;

VISTA la nota prot. n. 3459 del 12 marzo 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione dei programmi da parte degli Atenei, entro il 12 maggio 2020;

VISTO l'art. 103, co. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, a seguito della proroga operata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede che per lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

VISTA la nota prot. n. 5706 del 4 maggio 2020 con la quale, in relazione a quanto previsto dal citato art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, e dall'art. 37, co. 1, del d.l. n. 23 del 2020, è stato differito il termine di presentazione dei programmi al:

- 30 giugno 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c) e d);
- 15 luglio 2020, con riferimento ai programmi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 17 agosto 2020 (prot. n. 494), con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi presentati dagli Atenei;

VISTI i dd.mm. 16 novembre 2020 (prot. n. 857), 04 dicembre 2020 (prot. n. 872) e 04 dicembre 2020 (prot. n. 873), registrati alla Corte dei conti (rispettivamente, in data: 23/12/2020, n. 2436; 23/12/2020, n. 2434; 22/12/2020, n. 2431), con i quali sono state approvate le graduatorie dei programmi di cui, rispettivamente, all'art. 1, co. 1, lett. a), c) e d), del d.m. n. 1121/2019 e individuate le risorse necessarie al finanziamento di tali programmi;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione delle sopraindicate graduatorie, ai sensi dell'art. 1, co. 2, del d.m. n. 1121/2019 si rende complessivamente disponibile per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del medesimo decreto l'importo di euro 102.955.651;

CONSIDERATO che la citata Commissione ha provveduto alla valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b);

VISTA la graduatoria proposta dalla Commissione all'esito della valutazione dei sopraindicati programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), allegata al verbale n. 4 del 12 marzo 2021, in relazione alla quale è stato indicato l'importo massimo attribuibile a ciascuna Istituzione per un importo massimo complessivo pari a euro 256.781.891;

CONSIDERATO che l'entità delle risorse disponibili, sul cap. 7266, pg 2, in attuazione dell'art. 1, commi 95-98, della legge n. 145/2018 e del dPCM 11 giugno 2019, per gli interventi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. n. 1121/2019 non è sufficiente per ammettere a finanziamento tutti i programmi di cui alla sopraindicata graduatoria;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

VISTA la nota n. 3193 del 14 agosto 2020, con la quale il Ministero ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle risorse destinate al MUR, la rimodulazione dell'articolazione pluriennale delle proposte di interventi per investimenti, sia in termini complessivi sia per limiti annuali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le Amministrazioni dello Stato per gli anni 2020-2034, tra cui il Ministero dell'università e della ricerca, anche per le finalità dell'edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO che per l'edilizia universitaria sono stati destinati per il periodo 2020-2034 complessivamente 436 milioni di euro, secondo l'articolazione annuale indicata nella citata nota n. 3193/2020;

VISTO il DMT n. 35546 del 2 aprile 2021, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio per l'assegnazione al pertinente capitolo 7266, pg. 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca delle quote del sopraindicato importo relative all'anno 2021;

CONSIDERATO che i programmi d'intervento di cui al d.m. n. 1121/2019 hanno finalità coerenti con quanto previsto dall'art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge n. 160/2019;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del d.m. n. 1121/2019, di approvare la graduatoria dei programmi di cui all'art 1, co. 1, lett. b), proposta dalla Commissione e di provvedere alla ammissione al finanziamento di tutte le Istituzioni ricomprese nella suddetta graduatoria utilizzando, a tal fine, quota parte delle risorse disponibili sul cap. 7266, pg. 3;

RITENUTO di provvedere con successivo decreto alla definizione dei criteri di riparto delle restanti risorse disponibili sul cap. 7266, pg. 3;

DECRETA

Art. 1

(Approvazione della graduatoria)

1. All'esito della valutazione dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del d.m. 05 dicembre 2019 (prot. n. 1121), presentati dalle Istituzioni universitarie statali ai sensi dell'art. 2 del predetto decreto e valutati ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, è approvata la graduatoria appresso indicata, con il cofinanziamento massimo attribuibile riportato a fianco di ciascuna Istituzione.

Posizione	Istituzione	Punteggio	Massimo cofinanziamento attribuibile
1	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	66,45	3.276.411
2	Politecnico di MILANO	53,46	8.568.815
3	Università di PISA	53,33	5.886.000,
4	Università degli Studi di FIRENZE	45,15	31.514.907
5	Università degli Studi dell'AQUILA	44,94	1.100.000
6	Università degli Studi di FERRARA	44,79	1.123.686
7	Università degli Studi di VERONA	44,75	4.218.292
8	Università degli Studi di CATANIA	43,53	12.403.583
9	Università degli Studi di FOGGIA	43,12	3.168.762
10	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	42,59	4.000.000
11	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	42,38	16.612.663
12	Università degli Studi ROMA TRE	42,13	3.000.000
13	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	41,88	750.000
14	Università degli Studi di PALERMO	41,86	3.435.624



Il Ministro dell'università e della ricerca

Posizione	Istituzione	Punteggio	Massimo cofinanziamento attribuibile
15	Università degli Studi di SIENA	39,78	8.163.226
16	Università "Ca' Foscari" VENEZIA	39,43	1.283.830
17	Università degli Studi di SALERNO	39,41	8.485.608
18	Università degli Studi di PAVIA	39,29	9.798.361
19	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	38,1	1.233.260
20	Università degli Studi di PERUGIA	37,54	11.840.619
21	Università degli Studi di PADOVA	36,05	9.530.368
22	Università degli Studi del MOLISE	35,87	765.063
23	Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"	35,65	810.000
24	Università degli Studi di Napoli Federico II	34,89	36.358.928
25	Università degli Studi di BOLOGNA	34,04	20.000.000
26	Politecnico di BARI	33,47	1.878.730
27	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	32,96	5.532.813
28	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	32,85	1.579.517
29	Università del SALENTO	31,86	1.730.500
30	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	31,45	3.590.000
31	Università della CALABRIA	30,39	6.799.346
32	Università degli Studi di MACERATA	30,36	1.598.248
33	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	30,17	3.969.807
34	Università degli Studi di BRESCIA	29,8	1.250.000
35	Politecnico di TORINO	29,31	2.733.953
36	Università degli Studi di CAGLIARI	29,22	892.000
37	Università degli Studi di TRIESTE	28,44	2.488.210
38	Università degli Studi della TUSCIA	27,36	750.026
39	Scuola Normale Superiore di PISA	27,05	1.401.820
40	Università degli Studi di PARMA	26,77	6.500.000
41	Università degli Studi di TERAMO	25,57	2.030.557
42	Università degli Studi di GENOVA	25,42	2.160.559
43	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	22,55	2.567.799
TOTALE			256.781.891

Art. 2

(Ammissione a finanziamento - cap. 7266, pg. 2)

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.m. n. 1121/2019, le risorse complessivamente disponibili sul cap. 7266, pg. 2, pari a euro 102.955.651, sono utilizzate per il cofinanziamento delle Istituzioni appresso indicate, con il relativo cofinanziamento massimo assegnato, seguendo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 1 e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Posizione	Istituzione	Punteggio	Cofinanziamento massimo assegnato
1	Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	66,45	3.276.411
2	Politecnico di MILANO	53,46	8.568.815
3	Università di PISA	53,33	5.886.000
4	Università degli Studi di FIRENZE	45,15	31.514.907



Il Ministro dell'università e della ricerca

Posizione	Istituzione	Punteggio	Cofinanziamento massimo assegnato
5	Università degli Studi dell'AQUILA	44,94	1.100.000
6	Università degli Studi di FERRARA	44,79	1.123.686
7	Università degli Studi di VERONA	44,75	4.218.292
8	Università degli Studi di CATANIA	43,53	12.403.583
9	Università degli Studi di FOGGIA	43,12	3.168.762
10	Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO	42,59	4.000.000
11	Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA	42,38	16.612.663
12	Università degli Studi ROMA TRE	42,13	3.000.000
13	Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA	41,88	750.000
14	Università degli Studi di PALERMO	41,86	3.435.624
15	Università degli Studi di SIENA	39,78	3.896.908
TOTALE			102.955.651

Art. 3

(Ammissione a finanziamento - cap. 7266, pg. 3)

1. In attuazione dell'art. 1, commi 14, 15 e 24, della legge n. 160/2019 e del dPCM 23 dicembre 2020, una quota parte delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 7266, pg. 3, pari a euro 153.826.240, è utilizzata per il cofinanziamento delle Istituzioni appresso indicate, con il relativo cofinanziamento massimo assegnato, ad integrazione del cofinanziamento previsto dall'art. 2 per l'Istituzione universitaria in posizione n. 15 e seguendo l'ordine della parte restante della graduatoria di cui all'articolo 1.

Posizione	Istituzione	Punteggio	cofinanziamento massimo assegnato
15	Università degli Studi di SIENA	39,78	4.266.318
16	Università "Ca' Foscari" VENEZIA	39,43	1.283.830
17	Università degli Studi di SALERNO	39,41	8.485.608
18	Università degli Studi di PAVIA	39,29	9.798.361
19	Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como	38,1	1.233.260
20	Università degli Studi di PERUGIA	37,54	11.840.619
21	Università degli Studi di PADOVA	36,05	9.530.368
22	Università degli Studi del MOLISE	35,87	765.063
23	Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale"	35,65	810.000
24	Università degli Studi di Napoli Federico II	34,89	36.358.928
25	Università degli Studi di BOLOGNA	34,04	20.000.000
26	Politecnico di BARI	33,47	1.878.730
27	Università degli Studi di BARI ALDO MORO	32,96	5.532.813
28	Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	32,85	1.579.517
29	Università del SALENTO	31,86	1.730.500
30	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna	31,45	3.590.000
31	Università della CALABRIA	30,39	6.799.346
32	Università degli Studi di MACERATA	30,36	1.598.248
33	Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"	30,17	3.969.807
34	Università degli Studi di BRESCIA	29,8	1.250.000
35	Politecnico di TORINO	29,31	2.733.953



Il Ministro dell'università e della ricerca

Posizione	Istituzione	Punteggio	cofinanziamento massimo assegnato
36	Università degli Studi di CAGLIARI	29,22	892.000
37	Università degli Studi di TRIESTE	28,44	2.488.210
38	Università degli Studi della TUSCIA	27,36	750.026
39	Scuola Normale Superiore di PISA	27,05	1.401.820
40	Università degli Studi di PARMA	26,77	6.500.000
41	Università degli Studi di TERAMO	25,57	2.030.557
42	Università degli Studi di GENOVA	25,42	2.160.559
43	Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA	22,55	2.567.799
TOTALE			153.826.240

2. Nella tabella 1 allegata al presente decreto sono riportati i limiti annuali previsti per il cofinanziamento di tali Istituzioni, in coerenza con il periodo temporale cui si riferisce il d.m. n. 1121/2019.

Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Le Istituzioni universitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono tenute alla realizzazione del programma finanziato nei termini indicati dal programma stesso, provvedendo ad avviare le procedure di affidamento dei lavori ivi previsti entro il 2022.
2. Ai fini dell'assegnazione e dell'erogazione dei finanziamenti trova applicazione quanto previsto dall'art. 4 del d.m. n. 1121/2019. In particolare, in caso di impossibilità di realizzazione del programma finanziato, anche dovuta al mancato rispetto dei termini per l'avvio del programma in assenza di sopravvenuti e motivati impedimenti oggettivi non imputabili all'Ateneo, o in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, co. 4, del d.m. n. 1121/2019, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, dello stesso d.m. n. 1121/2019.
3. Con decreto della competente Direzione generale si provvede all'impegno pluriennale delle somme individuate a copertura di tutti gli interventi ammessi a finanziamento in attuazione del d.m. n. 1121/2019.
4. Con decreto del Ministro si provvede alla definizione dei criteri di riparto della quota restante delle risorse disponibili sul cap. 7266, pg. 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

*Allegato
(art. 3, comma 2)*

TABELLA 1	
Limiti annuali previsti sul capitolo 7266, pg. 3, per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 1121/2019	
Anno	Importo
2021	5.000.000
2022	5.000.000
2023	5.000.000
2024	2.300.000
2025	14.500.000
2026	15.276.240
2027	15.250.000
2028	15.250.000
2029	15.250.000
2030	15.250.000
2031	15.250.000
2032	15.250.000
2033	15.250.000
totale	153.826.240